



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 598/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEI COMUNI DI CONSELVE, CARTURA E
TERRASSA PADOVANA (PADOVA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 dicembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e, in particolare, l'art. 15, comma 1;

VISTO la legge regionale del Veneto 17 aprile 2012, n. 1, recante lo Statuto del Veneto, come attuata dalla legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le leggi regionali del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, recante *“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”* e 12 gennaio 1973, n. 1, recante *“Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”* e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1439 dell'8 ottobre 2018, pubblicato nel Bur n. 102 del 12/10/2018, recante *«Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 386 recante la “Istituzione del Comune denominato “Terre Conselvine” mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della Provincia di Padova»*;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le note del 30 novembre e 3 dicembre 2018 (rispettivamente prot.lli n. 213625 e n. 214690) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative ai procedimenti avviati nei confronti dei Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana (Padova) a seguito della segnalazione a firma del sig. Luigi Buson, Presidente del “Comitato No Fusione”, pervenuta in data 16 novembre 2018 (prot. n. 195652), con la quale in relazione al referendum consultivo per la fusione di detti comuni, previsto per il 16 dicembre 2018, si asserisce che “*le amministrazioni comunali [...] hanno programmato [...] incontri pubblici i prossimi 22 novembre e 4 dicembre violando [...] il divieto imposto nei 30 giorni antecedenti la consultazione dettato dall’articolo 9 della legge nr. 28 del 22 febbraio 2000*” e, a tal riguardo, allega il relativo volantino. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato i procedimenti e richiesto le controdeduzioni in data 21 novembre 2018 (ns. prot. n. 200267), ritenendo che “*la comunicazione contenuta nel volantino è oggettivamente imparziale e rientra nella indispensabile funzione informativa dei tre enti locali*”, ha proposto, a seguito dell’istruttoria sommaria, l’adozione di un provvedimento di archiviazione;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, stante l’identità della normativa e dell’attività di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione;

ESAMINATE, in particolare, le note del 22 e 23 novembre 2018 con le quali i Sindaci dei Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana hanno riscontrato, con un identico contenuto, la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *gli incontri [oggetto di segnalazione] hanno esclusivamente l’obiettivo di informare la cittadinanza sul progetto di fusione e non quello di promuovere e/o indurre all’espressione di voto;*
- *trattasi di un percorso partecipativo sul progetto di fusione, elemento fondamentale per porre la cittadinanza nelle condizioni di acquisire tutte le conoscenze e/o informazioni di natura squisitamente tecnica ed amministrativa che consentano al cittadino di esprimersi con cognizione di causa;*
- *si informa che [...] l’incontro del 22 novembre 2018, per sopraggiunti impedimenti del relatore, non potrà aver luogo, mentre rimane in programma l’incontro del giorno 4 dicembre p.v. [in riferimento al quale] considerata l’opportunità che viene data alla comunità, ci rimettiamo alla vostra valutazione in merito alla presunta violazione dell’art. 9, comma 1, legge n. 28 del 2000”;*

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione dei Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana oggetto di segnalazione, nonché dell’intera documentazione istruttoria;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione realizzate dai Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione al referendum consultivo sul progetto di fusione di detti Comuni in un nuovo Comune denominato *“Terre Conselvane”*, risultando successive alla convocazione dei comizi elettorali in ordine agli incontri programmati e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESO ATTO che come rappresentato dal Comitato regionale competente nella citata nota del 30 novembre 2018 (prot. n. 213625) e in risposta alla richiesta contenuta nelle memorie dei Comuni *“in riferimento all'incontro pubblico del 4 dicembre p.v. si*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

evidenza che quello di cui viene fatto divieto dalle norme di legge è l'attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l'effettuazione dell'evento medesimo";

PRESA VISIONE di copia del volantino, oggetto di segnalazione, dal titolo "Avvicinamento al Referendum consultivo di Domenica 16 Dicembre 2018 dalle ore 7,00 alle 23,00", avente ad oggetto la programmazione di tre incontri pubblici in data 15 e 22 novembre e 4 dicembre 2018 in ordine al progetto di fusione dei comuni interessati per il referendum del 16 dicembre 2018, il quale riporta comunicazioni del seguente tenore "Percorso partecipativo sul progetto di fusione nel nuovo Comune di Terre Conselvine" e "Le cittadinanze sono invitate a partecipare", con gli interventi di rappresentanti della Regione Veneto, dell'Anci Veneto e di docenti universitari;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dai Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana in merito al referendum consultivo per la fusione nel nuovo Comune di Terre Conselvine appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, nonostante l'effettiva realizzazione degli incontri programmati, di cui qualcuno annullato, il volantino veicolante la comunicazione oggetto di segnalazione è privo dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, pur ricorrendo il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni in quanto gli incontri programmati sono orientati a fornire conoscenze tecniche sul percorso referendario, tuttavia la presenza nel volantino dei loghi dei Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana rende il materiale informativo non impersonale e quindi non conforme a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto con riferimento a tale fattispecie;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

RITENUTO che, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, è necessario un comportamento conformativo delle amministrazioni consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del volantino oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il volantino dal titolo "*Avvicinamento al Referendum consultivo di Domenica 16 Dicembre 2018 dalle ore 7,00 alle 23,00*", avente ad oggetto la programmazione di tre incontri pubblici in data 15 e 22 novembre e 4 dicembre 2018 in ordine al progetto di fusione dei comuni interessati per il *referendum* del 16 dicembre 2018, in quanto contenente il logo dei tre Comuni, nonché di pubblicare sui rispettivi siti web, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detto volantino a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai Comuni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci